Roma 29 settembre 2006

Prot. n. 07-06-000118

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese estere di riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Oggetto: **Lettera di chiarimenti alla circolare N. 574/D del 23 dicembre 2005 - Disposizioni in materia di riassicurazione passiva.**

Ad integrazione delle disposizioni emanate dall'Autorità con lettera del 1° giugno 2006 (Prot. N. 07-06-000079) ed in relazione al punto "1. Ambito di applicazione" , le lettere b) e c) sono così riformulate:

b) le imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno Stato terzo, sono assoggettate alle disposizioni della circolare, limitatamente ad una declaratoria redatta dal rappresentante generale.

La documentazione dovrà contenere gli stessi elementi, indicazioni e valutazioni richieste per la delibera quadro, di cui ricalcherà la struttura riportando le indicazioni del CdA della casa madre per l'attività in Italia; ad essa sarà allegato un quadro di sintesi descrittivo delle strutture riassicurative (di retrocessione) tramite le quali sono coperte le esposizioni italiane.

La declaratoria non dovrà essere ratificata dal CdA della casa madre, nei casi in cui i poteri conferiti dallo stesso CdA al rappresentante generale rendano valido tale atto a tutti gli effetti; diversamente la documentazione dovrà essere redatta dal rappresentante generale e ratificata dal CdA della casa madre, sempre entro il termine previsto dalla circolare per l'inoltro del piano delle cessioni.

c) le imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno Stato membro della UE sono assoggettate, nelle more del recepimento della Direttiva sulle imprese di riassicurazione, alle disposizioni della circolare con le medesime limitazioni descritte al precedente punto b) e con riferimento agli esercizi 2006 e 2007.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576